



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.79/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69441/C** del registro

di segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 9 gennaio

2024.

AD ISTANZA DI

I.P.(C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente nella Via

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Rita De Michele (Cod. Fisc.

DMCRTI71C42G273Q - PEC rita.demichele@legalmail.it) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo nel Corso

Finocchiaro Aprile n. 195/B, come da procura rilasciata ed allegata

alla busta di deposito del ricorso, il quale ha dichiarato di volere

ricevere comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo PEC:

rita.demichele@legalmail.it.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax:

091982871) e dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto sita in Palermo

nella Via M. Toselli n. 5.

NEI CONFRONTI DI

Comune di Palermo (C.F. 80016350821) in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio

Palesano (PEC: s.palesano@cert.comune.palermo.it), giusta procura

speciale allegata in atti, elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura Comunale in Palermo nella Piazza Marina n. 39.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 marzo 2025, l'avv. Rita De Michele

per il ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. I.P. adiva

questa Corte per ottenere la riliquidazione del trattamento

pensionistico in godimento.

Il ricorrente, *ex* dipendente del Comune di Palermo, rappresentava

quanto segue.

In data 6.9.2019 presentava all'INPS domanda di pensione anticipata

quota 100 "in cumulo", dichiarando che avrebbe cessato la propria

attività di lavoro dipendente presso il Comune di Palermo il

30.06.2020.

Con nota del 6.11.2019 il Comune di Palermo comunicava che con

determinazione dirigenziale n. 12303 del 24.10.2019 erano state

accolte le dimissioni volontarie dall'impiego con diritto a pensione anticipata quota "100" a decorrere dal 01.07.2020.

In data 04.11.2020 il sig. P. presentava una rettifica della domanda già presentata, rappresentando di avere erroneamente chiesto il trattamento in cumulo in ragione del fatto che nell'estratto contributivo disponibile a quella data non era stato esposto il "cumulo ex T.U. 1092/1973", successivamente valorizzato nell'estratto conto contributivo aggiornato, per cui la domanda originariamente proposta era da considerarsi quale "pensione quota 100" sin dalla data dell'1.7.2020.

Con atto n. PA10320200003211 l'INPS conferiva in via provvisoria al sig. I. P., in qualità di *ex* dipendente del Comune di Palermo, la pensione anticipata (*ex* anzianità) liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01.7.2020 per un importo annuo lordo, soggetto alle ritenute di legge, di euro 16.850,71.

In data 18.10.2022 il sig. P. trasmetteva alla Direzione provinciale dell'INPS di Palermo una istanza di riliquidazione della pensione ritenendo che le retribuzioni prese a riferimento in fase di definizione della pensione fossero errate, poiché differenti rispetto a quelle emergenti dalle buste paga e dalla posizione assicurativa. Tale richiesta veniva reiterata in data 17.04.2023 a cui seguiva il messaggio dell'INPS del 18.04.2023 nel quale si dava atto che erano state "riscontrate delle difformità nelle retribuzioni" ma che "il reparto procede alla riliquidazione sulla base di modifiche inoltrate e certificate da parte dell'Amministrazione di appartenenza del

pensionato”.

Successivamente, con messaggio del 24.04.2023, l’INPS specificava che “le riliquidazioni avvengono all’esito dell’aggiornamento della posizione assicurativa da parte dell’Ente datore di lavoro. Al momento, la posizione non risulta aggiornata. In assenza di tale adempimento non è possibile procedere alla prestazione richiesta”.

Il ricorrente visto che, nonostante il tempo trascorso, l’Istituto non aveva ancora effettuato la riliquidazione del trattamento pensionistico, inoltrava in data 21.12.2023 ricorso amministrativo senza ricevere alcun riscontro.

Il sig. I., quindi, era costretto ad adire questa Corte deducendo sul suo diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico avendo presentato una istanza di riliquidazione in ragione della erroneità delle retribuzioni prese a riferimento nel calcolo della pensione come riconosciuto dallo stesso Istituto che aveva rilevato una difformità nelle retribuzioni ed essendo l’INPS in possesso dei dati retributivi corretti come da estratto contributivo allegato.

A riprova dei dati retributivi errati presi a riferimento per il calcolo della pensione veniva allegato un prospetto di ricalcolo del 15.09.2023 elaborato dal Patronato ITAL-UIL dal quale si evinceva che l’ultima retribuzione valorizzata dall’INPS nel prospetto di liquidazione della pensione ai fini del calcolo della quota A è di euro 21.989,85 in luogo di quella presente nell’estratto contributivo pari ad euro 22.795,00 e che il trattamento pensionistico erogato al ricorrente, che avrebbe dovuto percepire un assegno lordo mensile di circa euro 1.488,14, era

stato quantificato dall'INPS nel minor importo di euro 1.318,24.

Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dall'1.7.2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per i motivi sopra esposti;
- per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento delle differenze economiche maturate e non corrisposte a decorrere dal collocamento in quiescenza, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, adottando qualsivoglia ulteriore e consequenziale statuizione;
- condannare l'INPS alla refusione delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
- in via istruttoria, ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre l'acquisizione da parte del Comune di Palermo di informazioni in ordine ai redditi erogati al sig. I.P.
- in via istruttoria, disporre consulenza tecnica d'ufficio per procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico a decorrere dall'1.7.2020.

II. Con decreto dell'1 febbraio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per l'8 maggio 2024.

III. In data 23 aprile 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di rigettare il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio ed opponendosi alla CTU perché i calcoli prodotti dal ricorrente prendono le mosse dai dati fiscali e non previdenziali.

L'INPS deduceva che il ricorso era infondato in quanto il Comune di Palermo aveva effettuato delle variazioni delle DMA in seguito alle

quali la pensione del ricorrente era stata riliquidata come da determinazione allegata, che confermava però l'importo erogato con il primo pagamento. Si sottolineava che le retribuzioni prese a riferimento per il calcolo erano coerenti con quelle presenti nell'estratto prodotto e non contestato dal ricorrente.

L'Istituto precisava che, ai sensi della circolare INPS n. 26 del 13.02.2019, è compito dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione del trattamento di pensione attraverso la procedura informatica, anche in occasione dell'applicazione dei rinnovi contrattuali, provvedendo alla rettifica della posizione assicurativa ed all'aggiornamento dei dati "ultimo miglio" degli *ex* dipendenti.

L'INPS concludeva che al momento non risultavano aggiornamenti ulteriori rispetto a quelli già applicati, evidenziando che i riferimenti fiscali (CUD e dichiarazione dei redditi) non possono essere considerati dall'Istituto poiché esso agisce solo su impulso dell'Amministrazione datoriale.

IV. All'esito dell'udienza dell'8 maggio 2024, con ord. 66/2024 questo Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Palermo e onerava l'INPS di fornire informazioni sulle differenze dedotte dal ricorrente e di trasmettere il fascicolo amministrativo relativo ai servizi oggetto di ricongiunzione e ai dati retributivi comunicati dal Comune, assegnando termine del 31 luglio 2024 e fissando l'udienza di prosecuzione per il 25 settembre 2024.

V. In data 30 luglio 2024 l'INPS depositava note autorizzate in cui

rappresentava che in data 06.06.2024 l'Amministrazione comunale di Palermo aveva proceduto all'inserimento dei "nuovi dati di ultimo miglio alla cessazione e futuro miglioramento al 01.01.2021". L'Ente previdenziale aggiungeva che, sulla base dei nuovi dati comunicati, aveva riliquidato la pensione, di cui veniva allegato il relativo fascicolo amministrativo.

VI. In data 13 settembre 2024 parte ricorrente depositava brevi note autorizzate in cui deduceva che nella nuova determina di riliquidazione della pensione del ricorrente era indicato un montante retributivo di € 168.362,45 con una retribuzione media pensionabile di € 27.528,85 quasi sovrapponibili ai dati già riscontrabili nella determina allegata alla nota già trasmessa dall'Ente il 16.06.2021 che erano difforni dai dati elaborati nel conteggio in atti, da cui risulta un montante di € 211.116,00. La difesa attorea rilevava, inoltre, che l'INPS non aveva dato riscontro alle richieste del Giudice, non fornendo le informazioni disposte con l'ordinanza istruttoria n. 66/2024 né depositando il fascicolo amministrativo relativo ai servizi oggetto di ricongiunzione e ai dati retributivi comunicatigli.

Si concludeva chiedendo di sollecitare il Comune di Palermo al deposito del fascicolo amministrativo del sig. I.P. con specifico riferimento ai dati retributivi ai fini pensionistici comunicati e l'INPS a fornire le informazioni e i documenti di cui all'ordinanza istruttoria n. 66/2024.

VII. All'esito dell'udienza del 25 settembre 2024 con ord. 116/2024 si disponevano i seguenti adempimenti:

- onerare l'INPS di adempiere, per esigenze di giustizia, l'ord.

66/2024 fornendo informazioni sulle differenze sopra evidenziate e di

trasmettere il fascicolo amministrativo relativo ai servizi oggetto di

ricongiunzione e ai dati retributivi comunicati dal Comune;

- onerare il Comune di Palermo di adempiere, per esigenze di

giustizia, l'ord. 66/2024 trasmettendo il fascicolo amministrativo del

ricorrente sui fatti di causa con particolare riferimento ai dati

retributivi comunicati all'INPS.

Veniva fissata l'udienza di prosecuzione per il 20 novembre 2024.

VIII. In data 25 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il Comune di

Palermo producendo la relazione della competente Ragioneria

generale con i relativi allegati e concludendo con l'affermazione di

non rilevare criticità nell'attività svolta dall'Amministrazione

comunale per il collocamento in pensione dell'ex dipendente I. P.

Nella relazione si rappresentava quanto segue:

- la retribuzione al momento della cessazione dal servizio del

30/06/2020 (ultimo miglio di pensione) era stata correttamente

inserito sulla piattaforma informatica PASSWEB dell'INPS con

l'importo di € 21.989,85 (importo annuo + XIII mensilità) in quanto,

come richiesto dall'INPS, occorreva inserire su PASSWEB la

retribuzione fissa e continuativa come da contratto alla data della

cessazione del 30.06.2020. L'importo di € 22.795,00 riportato dal

ricorrente è, invece, l'imponibile previdenziale del 2019 (l'anno

precedente la cessazione dal servizio) che comprende oltre la

retribuzione fissa e continuativa anche il salario accessorio e,

pertanto, non può corrispondere con l'ultimo miglio di pensione;

- la riliquidazione per aggiornare il trattamento pensionistico con i benefici economici e futuri miglioramenti previsti dal CCNL 2019/2021 erano stati correttamente inseriti su PASSWEB in data 06.06.2024 sulla base della scheda applicativa fornita dal Settore Risorse Umane dell'Amministrazione comunale;

- gli imponibili previdenziali (cassa CPDEL e INADEL) relativi al servizio svolto dall'ex dipendente presso il Comune di Palermo dal 04.11.1999 al 30.06.2020 sono regolarmente presenti sulla piattaforma PASSWEB che l'INPS utilizza per il calcolo del trattamento pensionistico.

IX. In data 7 novembre 2024 parte ricorrente depositava note di udienza.

Si evidenziava che il Comune di Palermo si era costituito in giudizio depositando il fascicolo del ricorrente mentre l'INPS non aveva depositato nel termine assegnato dal Giudice, scaduto il 30.10.2024, i chiarimenti richiesti né il fascicolo amministrativo relativo ai servizi oggetto di ricongiunzione e ai dati retributivi comunicati dall'INPS, per cui alcun chiarimento era stato fornito in ordine alla circostanza che dal prospetto di calcolo del ricorrente risulta, ai fini del calcolo della quota contributiva C, un montante di euro 211.116,00 a fronte di un montante computato nel foglio di calcolo dell'INPS di euro 168.328,97 con decorrenza dal 04.11.1999 (data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Palermo) nonostante nell'estratto conto previdenziale del 04.04.2024 risultino

dal 01.01.1996 al 03.11.1999 retribuzioni pensionabili oggetto di ricongiunzione.

La difesa attorea concludeva chiedendo di espletare CTU tecnico contabile per procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico a decorrere dall'1.7.2020 tenendo conto, ai fini del calcolo della quota contributiva C, di un montante di euro 211.116,00 comprensivo delle retribuzioni pensionabili oggetto di ricongiunzione per il periodo dal 01.01.1996 al 3.11.1999 così specificate:

- da 01/01/1996 a 31/12/1996: retribuzione ai fini pensionistici € 18.601,41

- da 01/01/1997 a 31/12/1997: retribuzione ai fini pensionistici € 19.147,39

- da 01/01/1998 a 31/12/1998: retribuzione ai fini pensionistici € 19.230,34

- da 01/01/1999 a 31/12/1999: retribuzione ai fini pensionistici € 17.318,24.

X. In data 19 novembre 2024 l'INPS depositava note autorizzate in cui rappresentava che, a seguito dei rilievi contenuti nell'ordinanza n. 66/2024, erano state effettuate delle verifiche anche con il reparto amministrativo, che ha comunicato una sistemazione del conto assicurativo riguardante il periodo ricongiunto ai sensi dell'art. 113 dPR 1092/1973 con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente, consentendo così la valorizzazione delle retribuzioni dal 1996. Erano stati calcolati interessi dalla decorrenza e la rata di applicazione è il febbraio del 2025. Erano trasmessi i

documenti relativi alla suddetta riliquidazione.

XI. All'udienza del 20 novembre 2024, su richiesta di parte ricorrente, veniva fissata la nuova udienza del 5 marzo 2025 per permettere alla stessa di esaminare gli atti di riliquidazione trasmessi dall'Istituto il giorno prima dell'udienza di discussione.

XII. In data 18 febbraio 2025 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui rappresentava di avere verificato i conteggi eseguiti dall'INPS, che risultano essere corretti e di avere ricevuto il pagamento degli arretrati del trattamento pensionistico, per un totale di € 9.533,06 con il cedolino del febbraio 2025 per cui, tenuto conto dei riconoscimenti e dei pagamenti effettuati dall'INPS solo a seguito della proposizione del giudizio, chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale da distrarsi in favore dello procuratore antistatario .

XIII. All'udienza del 5 marzo 2025 le parti si riportavano agli atti chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente in adesione alla domanda introduttiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sulla giustizia tributaria (art. 95 D.lgs. n. 175 del 2024) e del codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal Codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a

riconoscere al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in adesione al *petitum* e tale riliquidazione e il successivo pagamento delle differenze sui ratei pensionistici arretrati è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente soddisfattivo.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Ne consegue che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Considerato che l'Istituto previdenziale ha riliquidato la pensione del ricorrente solo successivamente alla notifica del ricorso, l'INPS, sulla base del principio della soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese di lite.

Avuto riguardo al valore della causa, alla concreta entità delle questioni affrontate ed alla relativa durata limitata della controversia si reputa congruo liquidare in favore del ricorrente l'importo complessivo di euro 600,00 (*seicento/00*), oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in euro 600,00 (*seicento/00*) comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 marzo 2025

Pubblicata il 17 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)